



Comune di Breganze

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 47 del 27/11/2019

Sessione: **ordinaria**

Convocazione: **PRIMA**

Seduta: **PUBBLICA**

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO INTERCOMUNALE: APPROVAZIONE.

L'anno 2019, il giorno 27 del mese di NOVEMBRE alle ore 20:30 nella solita sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito n. 17126 del 20 Novembre 2019 fatta recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza dell'Avv. Piera CAMPANA nella sua qualità di **Sindaco**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Tedeschi dott.ssa Caterina**.

Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i seguenti consiglieri:

Enrico Stevan (M)

Paolo Vicentini (M)

Daniele Faresin (m)

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
CAMPANA Piera	X		
BRIAN Anna	X		
PIGATO Chiara	X		
CRIVELLARO Francesco	X		
PRAVATO Amerita	X		
STEVAN Enrico	X		
POLI Devis		X	
VICENTINI Paolo	X		
NICHELE Flavio	X		
XAUSA Manuel		X	
COVOLO Silvia		X	
FARESIN Maria Teresa	X		
FARESIN Daniele	X		

Presenti: 10 Assenti: 3

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraccitato. Con la partecipazione degli Assessori esterni Silvestri Sebastiano, Francesca Poncato, Francesco Faresin, Cinzia Parise.

Assessori Esterni	Presenti	Assenti
SILVESTRI Sebastiano	X	
PONCATO Francesca	X	
FARESIN Francesco		X
PARISE Cinzia	X	

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO INTERCOMUNALE - APPROVAZIONE.

Il SINDACO Presidente - Piera Campana introduce l'argomento inserito al punto n. 3 dell'ordine del giorno.

Lo Stato ha disposto la stesura di un Regolamento edilizio tipo che contenga la ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia per tutto il territorio nazionale. Le Regioni sono state chiamate a recepire il RET e a dettare metodi, procedure e tempi per il relativo adeguamento comunale. La Regione Veneto ha recepito quanto sopra con deliberazione di Giunta n. 1896 del 22 novembre 2017 ed ha posto dei termini per l'adeguamento dei Regolamenti edilizi comunali.

Passa la parola al Responsabile dell' Area tecnica "Urbanistica - Edilizia privata" geom. Valentino Battistello per la relazione.

Responsabile dell'Area tecnica Geom. Valentino Battistello. Comunica che il Regolamento edilizio tipo riguarda una ampia platea di Comuni. Ricorda che il 20 ottobre 2016 è stata sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali l'intesa di cui all'art. 4, comma 1-sexies del DPR n. 380/2001 inerente il Regolamento edilizio tipo (RET), che risulta composto da uno “schema di regolamento ..”, dal “Quadro delle definizioni uniformi” e dalla “ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia”, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. La Regione Veneto ha recepito quanto sopra con deliberazione di Giunta n. 1896 del 22 novembre 2017, fissando per i Comuni il termine di 180 giorni per l'adeguamento dei propri regolamenti, ossia entro il termine del 21 maggio 2018, termine prorogato al 24 novembre 2019, ai sensi dell'art. 19 della L. R. n. 15/2018, che ha introdotto l'art. 48 ter alla L.R. 11/2004, termine ulteriormente prorogato al 31.12.2019 dall'art. 17, comma 7, della L.R. n. 14/2019. Quest'ultimo ha previsto in sostanza l'allineamento alla suddetta data delle scadenze per l'adeguamento dei Regolamenti edilizi comunali al Regolamento edilizio tipo e per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica negli stessi tempi e con le stesse procedure previsti per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni regionali per il contenimento del consumo di suolo di cui alla L.R. 14/2017.

Lo Sportello edilizia del Comune di Thiene aveva comunque iniziato a lavorare per la predisposizione del RET già dal mese di gennaio 2018. Poi, su indicazione del Sindaco di Thiene è stato creato un gruppo di lavoro intercomunale al fine di definire un unico regolamento edilizio tipo valevole per un ambito territoriale più esteso possibile, per agevolare cittadini e professionisti nell'applicazione uniforme della normativa in materia edilizio-urbanistica, spesso oggetto di interpretazioni e applicazioni differenziate nei vari Comuni. Al gruppo di lavoro hanno partecipato i Comuni di Thiene, con funzione di capofila e coordinatore, Arsiero, Breganze, Carrè, Chiuppano, Dueville, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino, Montebelluna, Precalcino, Sarcedo, Villaverla, Zanè, Zugliano.

Alla conclusione del lavoro del gruppo di tecnici intercomunale, il regolamento è stato sottoposto all'attenzione dei Consigli Comunali delle Amministrazioni coinvolte per l'approvazione e la successiva applicazione, con esclusione delle definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali, che troveranno applicazione dopo la necessaria variante alle Norme tecniche operative del Piano degli Interventi.

Il geom. Battistello fa presente che soltanto l'applicazione pratica del Regolamento potrà consentire l'individuazione delle parti su cui intervenire, infatti sarà necessario adeguare l'attuale modo di operare alla nuova terminologia del Regolamento tipo. Ci sono alcune modifiche rispetto all'attuale Regolamento, per esempio riguardo alle recinzioni. Il lavoro più impegnativo sarà quello di allineare le norme e, in alcuni casi, confermare l'attuale disciplina che non è stata considerata dal Comune capo-fila di Thiene, per esempio riguardo agli allevamenti amatoriali, intensivi e non intensivi.

Conclusa la presentazione dell'argomento, **il Sindaco - Presidente** ringrazia il geom. Battistello e la dipendente Mary Faccio che hanno partecipato al gruppo di lavoro organizzato dal Comune di Thiene. Precisa che ogni comune ha le sue specificità e riconosce che il lavoro è stato notevole e non è ancora finito. Dubita che lo spirito della normativa sia rispettato, ma il lato positivo del lavoro di gruppo è stata una condivisione dei problemi tecnici dei vari Comuni. La disciplina di dettaglio comporterà anche la possibilità di disapplicare alcune norme. Sottolinea che, per l'esperienza maturata dal Responsabile dell'Area tecnica di Breganze, Breganze - di fatto - è stato considerato Comune capo-fila, infatti gli altri Comuni attendevano l'approvazione del Regolamento - tipo da parte di Breganze per poter procedere con la relativa approvazione. Ringrazia di cuore Valentino Battistello, forse sarà l'ultimo atto importante per il comune, prima del pensionamento.

Aperta la discussione, partecipano i seguenti Componenti Consiliari, di cui si riportano i punti principali degli interventi, ai sensi dell'art. 41 lettera k) del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, dando atto che la verbalizzazione integrale risulta registrata in atti.

Consigliere comunale Faresin Daniele. Condivide il trattamento e le soluzioni tecniche uniformi tra i cittadini di comuni limitrofi, al fine di evitare discriminazioni.

Consigliere comunale Crivellaro Francesco. Ringrazia Valentino Battistello per il lavoro fatto e ritiene che per i Comuni che hanno il PATI sarebbe stato opportuno avere un unico Regolamento con principi uniformi; quindi spera in un avvio positivo e, considerando che gli adempimenti non sono ancora conclusi, augura buon lavoro.

Il Sindaco passa la parola all'assessore all'edilizia privata Poncato Francesca e ringrazia per la partecipazione alla seduta consiliare l'ing. Zanella Luca ed il tecnico comunale geom. Battistello Valentino.

L'assessore all'edilizia privata, attività produttive e promozione del territorio Poncato Francesca dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione.

Con la seguente votazione, resa in maniera palese, per alzata di mano,

Presenti: n. 10 Votanti: n. 10
 Favorevoli: n. 10
 Contrari: //
 Astenuti: //
 Ad unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il 20 ottobre 2016 è stata sancita in sede di Conferenza Stato- Regioni ed Enti Locali l'intesa di cui all'art. 4, comma 1-sexies del DPR n. 380/2001 inerente il Regolamento edilizio tipo (RET), che risulta composto da uno "schema di regolamento ..", dal "Quadro delle definizioni uniformi" e dalla "ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia", che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Le Regioni sono state chiamate dall'Intesa stessa a recepire il RET e a dettare metodi, procedure e tempi per il relativo adeguamento comunale.

La Regione Veneto ha recepito quanto sopra con deliberazione di Giunta n. 1896 del 22 novembre 2017, fissando per i Comuni il termine di 180 giorni per l'adeguamento dei propri regolamenti, ossia entro il termine del 21 maggio 2018, termine prorogato al 24 novembre 2019, ai sensi dell'art. 19 della L. R. n. 15/2018, che ha introdotto l'art. 48 ter alla L.R. 11/2004, termine ulteriormente prorogato al 31.12.2019 dall'art. 17, comma 7, della L.R. n. 14/2019. Quest'ultimo ha previsto in sostanza l'allineamento alla suddetta data delle scadenze per l'adeguamento dei Regolamenti edilizi comunali al Regolamento edilizio tipo e per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica negli stessi tempi e con le stesse procedure previsti per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni regionali per il contenimento del consumo di suolo di cui alla L.R. 14/2017.

Con la deliberazione di Giunta n. 1896 del 22 novembre 2017 la Regione ha altresì dato mandato ai Comuni, nell'ambito della propria autonomia, al fine di assicurare l'invarianza delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici comunali, di adottare specifici provvedimenti che individuino le modalità di trasposizione dei parametri edificatori previsti negli strumenti urbanistici vigenti conseguenti l'applicazione delle nuove definizioni unificate.

La Regione Veneto e ANCI Veneto hanno collaborato tramite un tavolo di lavoro al fine di fornire indicazioni operative alle Amministrazioni comunali. A tale tavolo ha partecipato un tecnico del Comune di Montebelluna. In data 15 maggio 2018, con deliberazione di Giunta Regionale n. 669, la Regione Veneto ha quindi approvato le "linee guida e i suggerimenti operativi" che contengono una proposta di contenuti del RET che è stato possibile utilizzare per la stesura del nuovo regolamento in argomento.

Lo Sportello edilizia del Comune di Thiene aveva comunque iniziato a lavorare per la predisposizione del RET già dal mese di gennaio 2018. Poi, su indicazione del Sindaco di Thiene è stato creato un gruppo di lavoro intercomunale al fine di definire un unico regolamento edilizio tipo valevole per un ambito territoriale più esteso possibile, per agevolare cittadini e professionisti nell'applicazione uniforme della normativa in materia edilizio-urbanistica, spesso oggetto di interpretazioni e applicazioni differenziate nei vari Comuni.

Al gruppo di lavoro hanno partecipato i Comuni di Thiene, con funzione di capofila e coordinatore, Arsiero, Breganze, Carrè, Chiuppano, Dueville, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino, Montebelluna, Sarcedo, Villaverla, Zanè, Zugliano. Tale gruppo si è incontrato complessivamente in 27 riunioni, al completo o con parte dei tecnici dei comuni, per esaminare e definire gli articoli del nuovo regolamento, anche alla luce delle indicazioni riportate dal tecnico del Comune di Montebelluna che aveva partecipato ad alcuni incontri del Tavolo tecnico di lavoro sopraccitato, di ANCI e Regione Veneto.

All'ultimo incontro del gruppo di lavoro ha partecipato anche l'ing. Danilo Tempia del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS n. 7, dopo un lavoro di verifica sugli aspetti di carattere igienico-sanitario del RET.

Alla conclusione del lavoro del gruppo di tecnici intercomunale, il regolamento è stato sottoposto all'attenzione dei Consigli Comunali delle Amministrazioni coinvolte per l'approvazione e la successiva applicazione, con esclusione delle definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali, che troveranno applicazione dopo la necessaria variante alle Norme tecniche operative del Piano degli Interventi.

Infatti, il già citato art. 48 ter alla L.R. 11/2004 stabilisce che:

1. I Comuni, al fine di recepire quanto disposto dall'Intesa sancita tra il Governo, le Regioni ed i Comuni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, adeguano i regolamenti edilizi allo schema di Regolamento Edilizio Tipo e ai relativi allegati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

2. *Le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, trovano applicazione a far data dall'efficacia della variante di cui al comma 4.*

3. *I Comuni utilizzano in ogni caso le nuove definizioni ai fini della determinazione dei parametri e dei coefficienti necessari per l'approvazione della variante al cui al comma 4.*

4. *I Comuni, con apposita variante, adeguano gli strumenti urbanistici comunali alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 10 e dall'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11".*

Inoltre, occorre precisare che la fase transitoria di applicazione del nuovo Regolamento edilizio adeguato al RET dovrà prevedere anche la temporanea applicazione delle parti del Regolamento edilizio previgente che non hanno potuto trovare propria declinazione all'interno del nuovo Regolamento, a motivo del fatto che lo schema di RET, quale allegato 1 all'Intesa del 20 ottobre 2016, è stato confermato dalla Regione Veneto sia come struttura generale, sia come indice dei contenuti obbligatori. Pertanto l'art. 107, relativo all'abrogazione di precedenti norme, si applica nei termini appena descritti e tenendo conto che il nuovo Regolamento rispetto ad eventuali Norme tecniche operative e/o Prontuario del Piano degli interventi in contrasto con esso avrà efficacia solo al momento dell'entrata in vigore della variante al Piano degli interventi di cui sopra.

E' importante sottolineare, tra i contenuti del nuovo Regolamento, gli articoli che mirano a mantenere e consolidare l'obiettivo di uniformità condivisa tra i comuni coinvolti, per i benefici sopra già descritti. L'art. 105, in tal senso, precisa che "i contenuti delle modifiche al presente Regolamento dovranno essere concordati tra tutti i Comuni che ne hanno condiviso l'approvazione". Inoltre anche i dubbi applicativi dovranno essere risolti in forma condivisa dal gruppo di lavoro dei tecnici di tutti i Comuni nei quali il Regolamento è stato approvato.

Relativamente alla procedura da applicare per l'approvazione del nuovo Regolamento edilizio si precisa quanto segue.

L'art. 10 della L. R. n. 61/85 prevedeva, nel novero degli elaborati dello strumento urbanistico generale, anche il Regolamento Edilizio, documento che la L.R. n. 11/2004 non considera più tra i documenti facenti parte del Piano degli interventi.

La nuova legge urbanistica non ne ha decretato la cancellazione, perché la L.R. n. 11, diversamente dalla n. 61/85, ha disciplinato solamente la materia urbanistica e non anche quella edilizia.

A tutt'oggi il perdurare dell'inerzia del legislatore regionale sul riordino della materia edilizia, in conformità alla previsione di principio dell'art. 4 del nuovo T.U. dell'edilizia, consente ai Comuni di provvedere autonomamente considerando l'edilizia materia di legislazione concorrente, seguendo per la sua adozione le forme proprie dei regolamenti comunali.

Si rammenta in merito che l'art. 13 della L.R. 1 agosto 2003, n. 16 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia" provvede alla disciplina transitoria dell'attività edilizia, disponendo che, fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni, nonché le disposizioni della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni, che regolano la materia dell'edilizia in maniera differente dal testo unico e non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo.

Alla luce di quanto esposto, l'art. 10 della L. R. n. 61/1985 deve ritenersi superato per effetto della sopravvenuta legislazione statale e regionale, quindi non vincolante per le Amministrazioni comunali le quali possono ben procedere - attraverso l'adozione di un proprio provvedimento - a disciplinare il regolamento edilizio in senso conforme alla nuova disciplina, in attuazione della propria autonomia normativa, costituzionalmente garantita dall'art. 114. Ne consegue che non sarà necessaria l'adozione di un'apposita variante al piano regolatore comunale (piano degli interventi), ma sarà sufficiente approvare il solo regolamento edilizio nei termini e nei modi previsti per qualunque altro regolamento comunale e quindi mediante l'adozione di un'apposita deliberazione del Consiglio comunale;

VISTO l'elaborato relativo al nuovo Regolamento edilizio predisposto dal gruppo di lavoro composto dai tecnici dei Comuni di Thiene, con funzione di capofila e coordinatore, Arsiero, Breganze, Carrè, Chiuppano, Dueville, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino, Montecchio Precalcino, Sarcedo, Villaverla, Zanè, Zugliano;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- le leggi regionali n. 61/1985, 11/2004, 14/2017, 14/2019 con le loro modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. n. 380/2001;
- la legge n. 241/1990;
- il Regolamento Edilizio vigente;
- l'Intesa del 20 ottobre 2016 in sede di Conferenza Stato- Regioni ed Enti Locali;
- la deliberazione di Giunta Regionale n.1896 del 22 novembre 2017;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 669 del 15 maggio 2018;

VISTO il parere espresso dalla commissione consiliare tutela ambientale e assetto del territorio nella seduta del 14.11.2019 verbale n. 3/2019;

DATO ATTO che la proposta è corredata del prescritto parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” ed ha superato il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 36, comma 1 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PRESO ATTO che gli interventi integrali sono registrati su nastro magnetico, conservato in atti, a disposizione di tutti i cittadini, a' sensi dell'art. 43 – 4° comma del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dei suoi organi;

DELIBERA

1. **di approvare** il nuovo Regolamento edilizio predisposto dal gruppo di lavoro composto dai tecnici dei Comuni di Thiene, con funzione di capofila e coordinatore, Arsiero, Breganze, Carrè, Chiuppano, Dueville, Lugo Vicentino, Marano Vicentino, Montecchio Precalcino, Sarcedo, Villaverla, Zanè, Zugliano, adeguato al RET approvato il 20 ottobre 2016 in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali, secondo le linee guida e i suggerimenti operativi approvati in data 15 maggio 2018 con deliberazione di Giunta Regionale n. 669, agli atti presso l'Ufficio Urbanistica/Edilizia;

2. di dare atto che le definizioni del nuovo Regolamento edilizio aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, troveranno applicazione solo a far data dall'efficacia di una specifica variante di adeguamento delle Norme tecniche operative del Piano degli interventi al presente Regolamento o nell'ambito della variante al Piano degli interventi prevista dalla L.R. 14/2017 per il contenimento del consumo di suolo;

3. di dare atto che nella fase transitoria di applicazione del nuovo Regolamento edilizio adeguato al RET è prevista anche la temporanea applicazione delle parti del Regolamento edilizio previgente che non hanno potuto trovare propria declinazione all'interno del nuovo Regolamento e che, nel caso in cui specifiche disposizioni risultassero in contrasto con le Norme tecniche operative e/o Prontuario del Piano degli interventi, le stesse avranno efficacia solo al momento dell'entrata in vigore della variante al Piano degli interventi di cui sopra;
4. di dare atto che per quanto attiene l'art. 38.2 punto 3 del nuovo Regolamento edilizio, nella fase transitoria, continuerà applicarsi quanto dispone l'art. 34 (limitatamente alla parte riguardante gli EDIFICI ESISTENTI) del Regolamento edilizio previgente;
5. di dare atto che l'art. 105 del nuovo Regolamento edilizio precisa che i contenuti delle modifiche al presente Regolamento dovranno essere concordati tra tutti i Comuni che ne hanno condiviso l'approvazione e, inoltre, i dubbi applicativi dovranno essere risolti in forma condivisa dal gruppo di lavoro dei tecnici di tutti i Comuni nei quali il Regolamento è stato approvato;
6. di demandare al Responsabile dell'Area n. 3 – Urbanistica Edilizia- ogni atto conseguente all'approvazione del Regolamento edilizio;
7. di disporre per gli adempimenti di trasparenza e pubblicità previsti dall'art. 39 del Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Breganze, li 19/11/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3 URBANISTICA EDILIZIA
F.TO GEOM. VALENTINO BATTISTELLO
(FIRMATO DIGITALMENTE SI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)

OSSERVAZIONI sulla conformità alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 36 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi: FAVOREVOLE

Breganze, li 19/11/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
TEDESCHI DOTT.SSA CATERINA
(FIRMATO DIGITALMENTE SI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Avv. Piera CAMPANA in qualità di Sindaco
(FIRMATO DIGITALMENTE SI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina
(FIRMATO DIGITALMENTE SI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 10/12/2019 al giorno 24/12/2019.

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina
(FIRMATO DIGITALMENTE SI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diviene ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. N. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Breganze, li 10/12/2019

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina
(firmato digitalmente si sensi del D.Lgs. 82/2005)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Breganze, li 10/12/2019

AREA N.1
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
SOCIO-CULTURALE E SCOLASTICA
DEMOGRAFICA ED ELETTORALE
Istruttore direttivo amministrativo
Dott.ssa Alessandra Guzzonato